

STATUTO
ASSOCIAZIONE
"VIVI COL SORRISO - APS"

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede legale nella città di Modena, quale Ente del terzo settore, un'associazione di promozione sociale denominata "VIVI COL SORRISO - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto. Pur nel rispetto delle previsioni di legge relative alla consultazione degli atti dell'ente, l'Assemblea e il Consiglio Direttivo dovranno svolgere le loro riunioni in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "VIVI COL SORRISO - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e avrà come principi informatori: assenza di scopi di lucro; democraticità della struttura; elettività; gratuità delle cariche associative; gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; sovranità dell'assemblea; prevalenza delle prestazioni dei volontari; diritti e obblighi degli associati e requisiti per l'ammissione di nuovi soci; norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento; norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione.

Finalità, attività e dichiarazione di intenti

Art. 3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti **attività di interesse generale** di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n.

328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni¹;

- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa²;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni³;
- g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Ed in particolare persegue le seguenti **finalità**:

- supporto alla formazione scolastica; supporto nel raggiungimento di obiettivi minimi nell'ambito dell'educazione, istruzione e formazione professionale;
- diffusione della cultura dell'apprendere e dello stare insieme;

¹ L'attività di interesse generale si svolge prevalentemente in riferimento alla definizione di "servizi sociali" di cui all'art. 128 del D.Lgs. 112/1998: "tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia".

² L'attività di interesse generale si svolge prevalentemente nel solco dell'articolo 30 della Costituzione, secondo il quale "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio".

³ L'attività di interesse generale si ispira prevalentemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e all'articolo 11 della Costituzione, così come richiamati al comma 1, articolo 1 della stessa Legge 125/2014.

- promozione di attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- promozione di attività artistiche e ricreative capaci di assumere un ruolo didattico.

Art. 4. L'Associazione realizza le proprie finalità con le seguenti **attività**:

- lezioni di gruppo nell'ambito dell'educazione, istruzione e formazione professionale, e della formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- laboratori interdisciplinari e seminari di approfondimento tematico;
- attività editoriali divulgative, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- promozione della cooperazione allo sviluppo secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e all'articolo 11 della Costituzione;
- promozione della cultura della legalità; della pace tra i popoli; della nonviolenza e della difesa non armata; della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- collaborazione con associazioni ed istituzioni ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziare le attività.

Art. 5. Per perseguire le finalità dichiarate e nell'intraprendere le specifiche attività, l'Associazione svolge il suo operato sempre nel rispetto della seguente **dichiarazione di intenti**:

L'Associazione adotta approcci specifici capaci di mettere in luce in maniera coinvolgente e creativa le tematiche svolte, con l'obiettivo di sviluppare sia le singole capacità intellettive o manuali del singolo, sia le sue attitudini relazionali. Le attività sono prevalentemente rivolte a un pubblico di minori in età scolare, i quali intendono usufruire del supporto proposto dall'Associazione.

L'Associazione svolge le sue attività con la speranza che con esse i minori possano integrare il proprio bagaglio nozionistico, inteso non solo come capacità di adempiere agli obiettivi minimi richiesti in ambito educativo, ma anche come capacità di rafforzare la coscienza di sé, di inquadrare il proprio ruolo all'interno del contesto vissuto, e quindi di apprendere i propri limiti e le proprie potenzialità grazie all'affinamento di un senso critico che porti consapevolezza. L'Associazione promuove l'accrescimento delle capacità relazionali e del senso di comunità attraverso l'adozione di approcci mirati e incentrati sulla consapevolezza emotiva individuale, incentivando la creazione di gruppi di lavoro finalizzati alla collaborazione trasversale tra i singoli individui.

È auspicabile che le attività vengano svolte prevalentemente dai genitori o parenti dei minori, o comunque con il loro supporto. Ciò ha una duplice valenza. I genitori o parenti sono indotti a toccare con mano le eventuali difficoltà di apprendimento dei minori e a collaborare con essi nel superarle: col proprio buon esempio e know-how mostrano ai minori una metodologia per affrontare e superare alcuni dei tanti problemi che incontreranno nella vita. I minori apprendono con l'esempio e la dedizione degli adulti, con la pazienza di un rapporto empatico focalizzato su ogni singola individualità.

Le attività non dedicate direttamente ai minori, come laboratori e seminari, vengono svolte con le stesse finalità, ma possono essere svolte anche al di fuori di contesti familiari.

Filo conduttore delle attività e dell'attitudine dell'Associazione è il sorriso. Esso è il punto di partenza e il punto di arrivo. Simboleggia un aspetto emotivo, ma anche il piacere di applicarsi con dedizione a una propria passione, la soddisfazione di aver raggiunto un obiettivo, il piacere dello stare insieme, lo stupore di essere compresi. Esso è sia il dare che l'avere primari su cui si basa l'Associazione, con la consapevolezza che esso richiede collaborazione, dedizione, e capacità di convivere insieme in una comunità.

È da precisare che l'approccio dell'Associazione non è per niente olistico⁴. L'approccio è quindi da intendersi invece legato ad un 'individualismo metodologico'. Il principio fondamentale di tale paradigma è *che ogni fenomeno sociale è il risultato della combinazione di azioni, credenze o atteggiamenti individuali. Ne consegue che la spiegazione di tale fenomeno consiste nel ricondurlo alle cause individuali delle quali è il prodotto: pertanto un momento essenziale di qualsiasi analisi*

⁴ L'Olistismo è una tesi secondo cui il tutto è più della somma delle parti di cui è composto. Questo principio generale è stato variamente articolato in diverse discipline. Nel campo delle scienze umane si parla di olistismo a proposito di quelle concezioni secondo cui oggetto delle scienze sociali sarebbero non gli individui e le loro azioni e preferenze, ma le strutture di cui gli individui farebbero parte e alle cui azioni esse non sarebbero riducibili (Treccani).

consiste nel comprendere il perché delle azioni, delle credenze o degli atteggiamenti individuali responsabili del fenomeno che s'intende spiegare (Treccani).

Secondo l'approccio dell'individualismo metodologico, l'individuo è il protagonista della società e in tale ottica è fondamentale che egli sia consapevole e capace di amministrare questo suo ruolo.

L'attività dell'Associazione ha quindi tra le sue finalità quella di fornire un supporto di consapevolezza ai fruitori delle proprie attività e iniziative: la divulgazione e l'apprendimento assumono l'obiettivo di trasformare ogni singolo individuo nel nodo pensante di una complessa blockchain in cui egli non è solo un ingranaggio, ma addirittura il custode dei singoli elementi di cui è composta la sovrastruttura sociale.

Secondo tale approccio la relazione tra chi gestisce un'attività dell'Associazione e chi vi partecipa deve essere sempre basata sul confronto e sulla collaborazione. Non vengono utilizzati approcci dogmatici, impositivi, frasi del tipo "è così perché lo dico io", "ho detto no perché no", non vengono usate maniere forti. Si predilige un confronto che miri all'approfondimento della condizione emotiva dei soggetti in gioco. In tal modo vi è l'eventualità che divenga più complicato raggiungere l'obiettivo intrinseco dell'attività svolta, ma siamo consapevoli che così facendo sarà possibile raggiungere anche un secondo obiettivo: l'esempio dato si trasformerà in un seme pronto a germogliare a suo tempo, secondo la logica per cui insieme forse si va più lenti, ma certo si va più lontano.

L'individualismo metodologico mette al centro l'individuo, identificandolo quale motore insostituibile della società, e al contempo ci mette in guardia dalle potenziali externalità negative che potenzialmente ne conseguono, cioè l'utilitarismo al quale potrebbero essere legate le azioni individuali. Nel proprio approccio l'Associazione mira a sedare tali externalità proprio grazie al suo principio fondante: il sorriso. Infatti, un sorriso sincero non è mai un'attitudine di proprietà esclusiva di chi lo possiede. Esso simboleggia il possesso di una serenità che non rimane nascosta, ma che si mostra trasformandosi a sua volta in un dono. La sua presenza è contagiosa e capace di riverberarsi in tutti i singoli componenti di una comunità.

Le attività rivolte ai minori, come in generale anche tutte le altre, necessitano di un coordinamento che sappia creare solide basi e un opportuno allineamento di intenti tra i soggetti in gioco. Ciò richiede un approccio consapevole e la partecipazione attiva ad incontri periodici.

L'attività dell'Associazione si nutre dell'entusiasmo dei suoi soci e auspica il coinvolgimento di individui motivati e intraprendenti.

Art. 6. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato libera e gratuita dei propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare

necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 7. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente Statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Soci

Art. 8. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

La partecipazione alle attività dell'Associazione si compone di individui dedicati al coordinamento e allo svolgimento delle attività e di individui fruitori delle stesse. I primi devono possedere capacità ed esperienze compatibili con le attività che dovranno essere svolte, i secondi devono avere un'età compatibile con quella delle iniziative promosse, e la capacità di svolgere attività in gruppo.

In generale l'Associazione, nel rispetto dei propri iscritti e del principio di non discriminazione, richiede dai soci o aspiranti tali di verificare le previsioni statutarie e nello specifico le finalità, le attività e la dichiarazione di intenti di cui agli articoli 3, 4, 5 dello Statuto.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. Per i soci minori di età, il

diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 9. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo utilizzando la modulistica fornita dall'Associazione. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 10. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11. I soci hanno il diritto:

1. di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
2. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede operativa dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo o con invio dei documenti richiesto presso l'indirizzo mail fornito dal socio.
3. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Si prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione (riferimento comma 8.c art.148 TUIR).

Perdita della qualità di socio

Art. 12. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 13. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono

assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 14. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Tutti gli organi collegiali dell'Associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri degli organi potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

L'Assemblea

Art. 15. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi (principio del voto singolo di cui all'art.2538 comma 2 del Codice Civile). È prevista libera eleggibilità degli organi amministrativi e sovranità dell'assemblea dei soci. (riferimento: comma 8.e art.148 TUIR).

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 16. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante uno degli strumenti a seguito elencati: lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione (riferimento: comma 8.e art.148 TUIR).

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 12;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 18. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di

convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 19. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'Atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I nominativi e i dati anagrafici dei consiglieri eletti devono essere comunicati al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo sms o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso; in tal caso l'incontro è valido con la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 24. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, convoca l'assemblea dei soci per elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In ogni caso, i nuovi Consiglieri decadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 25. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

L'Organo di controllo

Art. 26. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 27. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. Con la chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo elaborerà il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (riferimento: comma 8.d art.148 TUIR).

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 28. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 29. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 30. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione (riferimento: comma 8.f art.148 TUIR).

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (riferimento: comma 8.a art.148 TUIR).

Libri sociali

Art. 31. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 32. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il registro dei volontari, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 33. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 34. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 19, comma 2 dello Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale (riferimento: comma 8.b art.148 TUIR).

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Clausola di mediazione

Art. 35. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Art. 36. Il presente Statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

Norma finale

Art. 37. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Modena, 28 gennaio 2023.

Firme dei costituenti:

DIANA TOMA

Diana Toma

FILIPPO BONAZZI

Filippo Bonazzi

MARIANA DODON

Dodon Mariana

FABRIZIO CHYREK

Fabrizio Chyrek

ILZE SILINA

I. Silina

CRISTIAN BAROZZI

Cristian Barozzi

OLENA FAFLEY

Olena Fafley